

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 6 agosto 2009 presso la sede di Confindustria Firenze

tra

- la Sezione Edile di Confindustria Firenze rappresentata dal Presidente Geom. Riccardo Spagnoli con l'intervento della Commissione Sindacale nelle persone del Geom. Boris Baldini e del Dr. Marzio Cacciamani, assistiti dal Dr. Giorgio Pizzuti di Confindustria Firenze

e

- Le segreterie provinciali della FILLEA-CGIL nella persona della Sig.ra Flavia Villani, FILCA-CISL nella persona del Sig. Ottavio De Luca, FENEAL-UIL nella persona del Sig. Ernesto D'Anna.

Premesso

- che il 10 luglio 2007 le parti hanno sottoscritto a livello provinciale un protocollo sindacale in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni;
- che nel suddetto protocollo le parti firmatarie hanno ritenuto opportuno la previsione di una politica contributiva premiale a favore delle imprese virtuose;
- che il regolamento di attuazione del meccanismo premiale previsto, a norma di legge, dall'art. 108 CCNL 20 maggio 2004 deve, al momento, essere ancora predisposto dalle parti firmatarie del CCNL.

Premesso quanto sopra, al fine di contrastare il lavoro sommerso ed irregolare si ritiene necessario agire anche sul fronte della premialità delle aziende virtuose e pertanto


si conviene

di istituire un riconoscimento premiale a favore delle imprese che dimostrino una consolidata regolarità nonché un particolare impegno nell'attuazione di corrette misure di sicurezza e prevenzione. In particolare si conviene il seguente sistema premiale.

A) Per le imprese in possesso dei requisiti di seguito indicati, l'aliquota dovuta per i contributi a carico delle aziende alla Cassa Edile, fissata per la generalità delle imprese, sarà diminuita del 20%. Per poter beneficiare di tale riduzione le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere iscritte alla Cassa Edile di Firenze da almeno 24 mesi;
- 2) nel periodo indicato al punto precedente aver versato e denunciato regolarmente, per ciascun mese, la contribuzione contrattuale dovuta alla Cassa Edile;
- 3) aver presentato regolarmente la scheda anagrafica dei lavoratori, riferite alle denunce mensili dovute alla Cassa Edile, e conseguentemente essere in regola con la formazione di 8 ore, prevista per il primo ingresso del lavoratore nel settore edile, effettuata dalla Scuola Professionale Edile ai sensi dell'art. 87 CCNL 20 maggio 2004.

Aver richiesto, in conformità a quanto convenuto dalle parti sottoscrittrici in applicazione del Protocollo Sindacale 10 luglio 2007 sulla sicurezza sul lavoro e la prevenzione infortuni, la consulenza del CTPA rendendosi disponibile all'accesso del Comitato stesso nei cantieri per una verifica preventiva dei piani di sicurezza. La verifica dovrà essere documentata



producendo la relazione della visita, eventualmente anche di quelle in corso d'opera, del CTPA che riscontri l'efficiente predisposizione delle misure di sicurezza e formazione.

In considerazione della novità dei requisiti richiesti nel presente punto 3), si conviene, in via transitoria per il solo primo anno di decorrenza dell'accordo, che questi debbano sussistere per le imprese, anziché nel periodo di 24 mesi indicato al punto 1), a partire dal 01.09.2009;

4) al fine di incentivare il controllo sulla filiera degli appalti, nel caso l'impresa richiedente l'agevolazione, sia appaltatrice o committente di altre imprese iscritte alla Cassa Edile di Firenze, potrà accedere alla riduzione contributiva solo nel caso in cui anche le imprese sue contraenti abbiano rispettato, durante il periodo del rapporto contrattuale instaurato, il requisito di cui al precedente punto 2.

5) a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo, denuncino e versino ogni mese per ciascun operaio un numero di ore mensili pari a quello stabilito contrattualmente. Si considerano comunque utili al fine del raggiungimento del requisito le ore di assenza per:

- a. malattia, infortunio, malattia professionale;
- b. sciopero;
- c. sospensione o riduzione dell'attività con intervento della Cassa Integrazione Guadagni;
- d. ferie, permessi retribuiti, permessi non retribuiti nel limite di 10 ore annue;
- e. aspettativa;
- f. previste dal D.Lgs. 26/3/2001, n. 151, recante "Norme a tutela della maternità e paternità";
- g. per assistenza a parente disabile;
- h. per donazione di sangue;
- i. per congedo matrimoniale;
- j. per richiamo alle armi o vigili del fuoco o protezione civile;
- k. assemblee e permessi sindacali retribuiti;
- l. ore sansionabili previste dalla C.E. .

B) Tale riduzione decorre a partire dalle contribuzioni afferenti al mese di ottobre 2009. Le norme premiali saranno erogate all'impresa mediante conguaglio e/o bonifico, disposto dalla Cassa Edile entro il mese di dicembre di ciascun anno.

C) Il costo che la Cassa Edile dovrà sostenere per questo istituto sarà prelevato da un fondo che viene appositamente costituito con il nome di "Fondo Premialità" e con accantonamento annuale di un importo di € 300.000. Il fondo viene alimentato dai fondi di riserva APES della Cassa Edile. Le parti si incontreranno al termine di ciascun anno di esercizio per valutare l'andamento finanziario del fondo e, in relazione alla spesa, la coerenza dei requisiti introdotti per tale istituto.

D) Qualora in futuro le Organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL dovessero dare attuazione, con apposito accordo a livello nazionale, a quanto previsto dall'art. 108, norma premiale per i versamenti in Cassa Edile, CCNL 20 maggio 2004, la presente intesa si intenderà decaduta e troverà applicazione la disposizione nazionale.

Letto approvato e sottoscritto

SEZIONE EDILE CONFINDUSTRIA FIRENZE

FILLEA-CGIL

FILCA-CISL

FENEAL-UIL